

CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta



Statuto Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18 maggio 2007

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Mondragone rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tutela i diritti di ogni cittadino e persona che comunque vi entri in rapporto per dimora, lavoro ed interessi localizzati sul territorio, nonché tutela i diritti delle minoranze e delle diversità.
2. Il Comune di Mondragone sostiene i processi che favoriscono la costituzione dell'Europa delle Autonomie locali.
3. Il Comune di Mondragone è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto.
4. Il Comune tutela la sua denominazione che può subire modificazioni secondo le norme di cui all'art.133 della Costituzione. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2

Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto n. 3087 in data 13.6.89 del Presidente della Repubblica ed iscritto nel libro Araldico degli Enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento n. 3087 in data 13.6.89 del Presidente della Repubblica. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Il Comune si pregia del titolo di «Città» concesso con Decreto in data 23.3.1989 n. 1700.
4. Il Comune si fregia della "Medaglia d'Oro al Merito Civile" conferita con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Aprile 2006.

Art. 3

Territorio, sede comunale

1. Il Comune di Mondragone comprende come proprio territorio quello indicato nei fogli catastali dell'Ufficio Provinciale del Territorio alla data di adozione del presente Statuto. Esso confina con i Comuni di Cancellò ed Arnone, Castelvoturno, Falciano del Massico, Sessa Aurunca e con il Mar Tirreno, si estende per Kmq 54,42. Il territorio comunale si articola nei seguenti quartieri, ai quali, secondo il principio di sussidiarietà, si informa l'intera attività amministrativa e di governo:

- **PIAZZA**
- **S. ANGELO**
- **S. NICOLA**
- **CROCELLE**
- **PORTA DI MARE**
- **MARE**
- **LEVAGNOLE**
- **PESCOPAGANO**

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune mediante referendum.
3. La sede Comunale è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 4

Principi fondamentali

1. Il Comune di Mondragone, nel rispetto dei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia dettati dalla Costituzione, opera al fine di conseguire la piena realizzazione della persona umana senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione della vita politica, economica, sociale e culturale della città.
2. Riconosce, garantisce, valorizza e sostiene la libera partecipazione delle formazioni sociali, civili e religiose, dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
3. Promuove iniziative in materia di assistenza e salvaguardia dei diritti delle persone disabili.
4. Promuove azioni necessarie a garantire pari opportunità tra donne e uomini nei diversi settori della società civile e della vita amministrativa dell'Ente.
5. Il Comune di Mondragone assume il principio della trasparenza come elemento ispiratore della sua organizzazione, dei suoi processi, delle sue azioni, nei suoi rapporti e come ulteriore fonte di legittimazione per le sue decisioni. Mediante un elevato livello di trasparenza assicura ai cittadini di essere un Ente aperto al pubblico controllo e pienamente responsabile per il lavoro che è istituzionalmente preposto a svolgere. In virtù di ciò, i Cittadini sono titolati ad attendersi che il potere decisionale e le risorse economiche affidati ai corpi politici ed istituzionali di questo Ente siano utilizzati in maniera efficiente, responsabile, con spirito di servizio, con doverosa cura ed al di fuori di qualsiasi altro principio che non sia il Pubblico Interesse.
6. Il Comune si impegna all'adozione di un Codice Etico.

Art. 5

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie: esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.
3. Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppo economico finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art.6

Funzioni del Comune per la tutela della Salute

1. Il Comune tutela la vita umana della persona e della famiglia, concorrendo a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro; nonché alla tutela della maternità, della prima infanzia, dei portatori di handicap, degli anziani, degli indigenti e di quanti vivono situazioni di emarginazione.
2. Intraprende tutte le opportune iniziative volte al coordinamento con le altre istituzioni al fine di garantire l'effettiva tutela della salute dei cittadini.

Art.7

Funzioni del Comune nel campo dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 24/7/1977 n. 616 e s.m.i. e secondo i principi fissati dalla L. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ponendosi come obiettivo la costituzione di un sistema sociale e sanitario fortemente integrato, creando sintonia tra il sociale e il sanitario per la qualità dei servizi.

2. Nell'esercizio di tali funzioni il Consiglio Comunale predispone i programmi di intervento.

Art. 8

Funzioni del Comune nel Campo dell'assistenza scolastica e dell'educazione.

1. Il Comune svolge funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; concorre a promuovere il diritto allo studio, alla formazione ed all'istruzione dei giovani.

Art. 9

Funzioni del Comune per la tutela del patrimonio naturale, storico, artistico ed ambientale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a tutelare ed a sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque in sintonia con le norme che regolano la valutazione dell'impatto ambientale.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale garantendone la fruizione da parte della collettività.

Art. 10

Funzioni del Comune per la promozione dei Beni Culturali, dello Sport e del Tempo Libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

4. Il Comune ne garantisce la fruizione agli enti, organismi Associazioni ed ai singoli cittadini.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 11

Funzioni del Comune per l'assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità in sintonia con l'istituzione di nuclei regionali di protezione civile.

Art. 12

Funzioni del Comune per lo sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo allo scopo di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, adotta iniziative idonee a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi
4. Promuove iniziative, nelle varie forme di gestione, tese all'utilizzo e sfruttamento delle acque termali.
5. Stimola forme associative interistituzionali e per omogeneità territoriale finalizzate a piani di sviluppo economico ed occupazionale.
6. Il Comune promuove e sostiene forme associative di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi.
7. Il Comune si adopera per l'assegnazione dei marchi DOC, DOP e DECO per la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Art. 13

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i Servizi pubblici nelle forme previste dal presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i Servizi Elettorali, di Anagrafe, di Stato Civile, di Statistica, e di Leva Militare. Le funzioni relative sono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita e svolge, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale e regionale che gli vengono affidate dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Il Comune assume le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega; a tal fine il Comune riconosce alla Regione atti di indirizzo, di coordinamento e di controllo e consente alla stessa di avvalersi degli uffici comunali, secondo le direttive dell'Unione Europea.

Art.14

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art.15

Bollettino Ufficiale del Comune

1. L'Amministrazione Comunale assicura il diritto alla informazione dei cittadini attraverso una pluralità di forme: Albo Pretorio - Bacheche - Comunicati – Mass –Media - Internet e mediante la pubblicazione di un Bollettino relativo agli atti di maggiore rilievo per la cittadinanza, per le singole categorie e professioni o per le associazioni.

Art. 16

Programmazione Amministrativa

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, avvalendosi dell'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sedi di autonomia.

Art 17

Partecipazione, Decentramento, Cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi dell'art.3 della Costituzione e del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ed in particolare promuovendo e valorizzando

le libere forme associative, anche su base di quartiere.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione.

Art. 18

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successivamente modificata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici di rilevanza economica mediante:

a) Affidamento diretto a soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitale con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico su cui l'amministrazione esercita il controllo effettivo;

b) Affidamento diretto a società miste, nelle quali il socio privato sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica;

c) Affidamento ad imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica;

4. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante:

a) interventi in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad altre modalità;

b) aziende speciali;

c) istituzioni;

d) società di capitale, con partecipazione totalitaria o mista, con riferimento a situazioni nelle quali la gestione del servizio debba ritenersi necessariamente sviluppabile con moduli organizzativi ben strutturati.

Art. 19

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.20

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art.21

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti politici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o

sui programmi per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, può promuovere accordi di programma.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi, o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO II **L'Ordinamento Istituzionale** **Del Comune**

Organi del Comune

Art.22 **Organi**

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art.23 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo.

Art.24 **Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è organo di rappresentanza del Consiglio, esso lo convoca, lo presiede e ne regola i lavori ai sensi di legge, delle norme dello Statuto e della disciplina del regolamento degli organi.

Art.25 **La Giunta**

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale.

Art.26 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è organo monocratico responsabile dell'Amministrazione comunale e legale rappresentante dell'Ente. Egli è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco entra in carica per le funzioni di capo dell'Amministrazione all'atto della proclamazione della sua elezione.

3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, mediante la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27

Il Consigliere Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato. La legge disciplina lo status di Consigliere comunale.
2. Il consigliere comunale ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari di appartenenza. Il consigliere può, peraltro, a richiesta, optare per la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione. Le indennità non sono tra loro cumulabili. In nessun caso la somma in tal modo percepita dal consigliere può superare, nell'arco temporale del mese solare, l'importo di 1/3 dell'indennità massima attribuita al Sindaco.

art. 28

Doveri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del C.C. sono dichiarati decaduti, previo svolgimento del procedimento di esclusione, che si apre con la notifica dell'avviso di inizio dello stesso, a firma del presidente del Consiglio Comunale. Dalla data della notifica decorre un termine pari a quindici giorni entro il quale il consigliere comunale può far pervenire eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio per il relativo esame e definizione. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art.29

Poteri

1. Il Consigliere:
 - a) ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e ha facoltà di formulare interrogazioni, mozioni e risoluzioni;
 - b) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato e per mezzo degli uffici anche degli atti di cui è in possesso inerenti le aziende, istituzioni ed enti cui l'Ente è partecipe;
 - c) è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b) sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Art.30

Dimissioni

1. Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale a mezzo del Presidente del Consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.

Art.31

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio del Consiglio Comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ulti-

mo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiore numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

Art.32 Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che abbia riportato la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista ai voti di preferenza. A parità fra più eletti, in seno al Consiglio Comunale, assume la carica il più anziano di età.
2. Egli presiede la prima adunanza consiliare fino all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.
3. Il Consigliere Anziano, in caso di assenza del Vice Presidente del Consiglio, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
4. Il Consigliere Anziano impossibilitato o che sceglie di non esercitare tale funzione è sostituito da colui che lo segue nella graduatoria costituita secondo quanto previsto dal precedente primo comma.

Art.33 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, da uno o più secondo le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale, fatta eccezione dell'unico eletto in rappresentanza di lista.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, ed ai relativi capigruppo consiliari sarà inviato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.34 Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. Esso ha competenza, in particolare, nei seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti previsti dalla legge ed i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari pluriennali, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di

servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale e/o del Direttore Generale e/o degli incaricati della dirigenza.

3. i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art.35

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco - entro dieci giorni dalla proclamazione - e si svolge nei dieci giorni successivi.

2. Tale adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano, definito ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto, fino alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente e si svolge sull'ordine del giorno seguente:

- convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- nomina e formalizzazione dei capi gruppo consiliari;
- elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazioni del Sindaco relative alla nomina dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco.

3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi dell'art.1 - comma 2 ter della legge 15 ottobre 1993, n. 415, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 36

Discussione del programma di governo.

1. Entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le commissioni consiliari, partecipa alla definizione ed all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 37

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco per la prima adunanza, ove si eleggono il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente e per le successive adunanze dall'eletto Presidente del Consiglio Comunale cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio è convocato in ogni caso in via straordinaria:

- a) su richiesta del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
- c) nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste di cui alle lettere a), b) e c) precedenti.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data

in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art.38

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco per la prima adunanza, fino all'elezione del Presidente del Consiglio e da quest'ultimo per le successive adunanze secondo le norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.39

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni utili prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni utili prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta straordinaria;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.

3. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente del Consiglio prima della predisposizione e della stesura dello stesso.

Art.40

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori partecipanti ai lavori del Consiglio.

5. In particolare gli Assessori hanno il potere-dovere di relazionare al Consiglio in riferimento alle proposte delle delibere di competenza per materia in relazione agli incarichi loro conferiti. Essi, altresì, rispondono ad interrogazioni e mozioni e partecipano alle riunioni delle Commissioni del Consiglio Comunale. Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione degli argomenti inerenti i loro incarichi, ma non hanno il diritto di voto.

Art.41

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art.42

Publicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

Art.43

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 44

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite nella seconda adunanza del Consiglio Comunale e sono composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari assicurando, ove possibile, la presenza in ognuna di esse di un rappresentante di ogni gruppo consiliare.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio, salvo nei casi previsti dalla legge.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché degli incaricati della dirigenza.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e con diritto di parola. I Consiglieri comunali, delle Commissioni consiliari permanenti di cui non fanno parte, possono partecipare ai lavori di queste ultime senza diritto di voto ma con diritto di parola.
6. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. Per quanto attiene al numero dei membri delle Commissioni, alle presidenze ed alle procedure di funzionamento si fa rinvio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 45

Commissioni speciali, d'inchiesta e altre

1. Il Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento consiliare, istituisce:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. E' attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresen-

tanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 46

Commissione di ispezione e di indagine.

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine, con composizione proporzionale della maggioranza e minoranza .
2. La Commissione è proposta dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, e approvata in Consiglio Comunale ed è composta da quattro membri di cui due di maggioranza e due di minoranza, con previsione di quattro supplenti.
3. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.
4. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli dal Consiglio.
5. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Art.47

Attività ispettiva

1. Il Sindaco e gli Assessori - a seconda della competenza per materia ad essi delegata - rispondono - entro trenta giorni - in forma scritta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri in forma scritta.
2. Il Sindaco e gli Assessori per le risposte di cui al comma precedente s'avvalgono della collaborazione degli incaricati della dirigenza, secondo la competenza per materia.
3. Per le interrogazioni le risposte in forma orale si rendono in Consiglio Comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e modi stabiliti dal regolamento degli organi.

Art.48

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto e sospeso ai sensi degli articoli 141 e 143 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 141 comma 1 lett. c) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, alla predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ed eventualmente all'approvazione stessa, provvede il Difensore Civico Comunale, secondo la previsione del successivo art. 73 comma 4.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.49

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge a voto segreto il presidente del Consiglio e il Vice Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Presidente sono eletti dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima e seconda votazione; nella terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Non possono essere nominati alle funzioni predette il Sindaco neoeletto ed i consiglieri già candidati alla carica di Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
5. La delibera consiliare di elezione del presidente del Consiglio Comunale è dichiarata, con voto palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali,

D.Lgs. 267/2000.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale rimane in carica per tutto il periodo di vigenza del Consiglio e può essere revocato su iniziativa dei due quinti dei Consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, da tenersi nella prima seduta utile, il Vice presidente convoca e presiede il Consiglio, svolgendone le funzioni di sostituto. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, spettano al Vice Presidente tutte le funzioni sostitutive. Nel caso di vacanza anche di quest'ultimo, le funzioni stesse sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 50

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
2. Egli ha i poteri seguenti:
 - a) convoca il Consiglio Comunale, stabilendone l'ordine del giorno, e lo presiede;
 - b) propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio Comunale;
 - c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni proposte al Consiglio Comunale”
 - d) coordina l'attività della conferenza dei Capi gruppo;
 - e) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del Gruppo Consiliare;
 - f) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e ogni altra comunicazione;
 - g) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 - h) ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza del Consiglio Comunale per particolari e gravi motivi;
 - i) convoca il Consiglio Comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno le proposte richieste;
 - l) cura rapporti periodici del Consiglio Comunale con il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - m) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Comunale;
 - n) verifica che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e degli incaricati della dirigenza;
 - o) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima di dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
 - p) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - q) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - r) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale;
 - s) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo Statuto.
3. Al Presidente del Consiglio Comunale va comunicato l'elenco di tutti gli atti deliberativi della Giunta Comunale.
4. Al Presidente del Consiglio Comunale competono le indennità previste dalla legge.

Art. 51

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, e dell'ufficio del Presidente del Consiglio nelle materie di cui agli articoli precedenti, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni dello stesso Regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE
SEZ. I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA
- REVOCA

Art.52

Composizione

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero massimo di Assessori pari a 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Art.53

Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione ai capi gruppo consiliari e successivamente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.54

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado.

Art.55

Durata in carica

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice- Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi penali vigenti.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art.56

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera mediante deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario generale o degli incaricati della dirigenza; collabora con il Sindaco nell'attuazione dei servizi generali del Consiglio, riferisce altresì annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da pre-

sentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso Consiglio.

Art.57

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della propria Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio con la comunicazione al Prefetto nelle forme di legge.

Art.58

Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di Consigliere comunale all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Art.59

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica e la dichiarazione di decadenza è adottata dal Sindaco e comunicata ai capigruppo consiliari e successivamente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.60

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato motivatamente dal Sindaco. Della revoca e della sostituzione il Sindaco dà comunicazione ai capigruppo e al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Sino a tale evento il Sindaco mantiene le competenze in precedenza delegate.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art.61

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti.
2. Le specifiche attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, volta per volta, con provvedimento del Sindaco.
3. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento o di vacanza della carica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti del presente Statuto.
4. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano d'età.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui sopra possono essere modificate con analogo atto monocratico del Sindaco.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche previa informativa alla Conferenza dei Capigruppo.

Art.62

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni di variazioni di urgenza al bilancio vanno sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni.

IL SINDACO

Art.63

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale, nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), nonché dal presente Statuto e Regolamenti comunali.
2. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi nazionali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Art.64

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale;
 - b) richiede al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio e concorda gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno;
 - c) convoca e presiede la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - d) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori:
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e alla esecuzione degli atti;
 - f) indice i referendum comunali;
 - g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - h) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e nazionale, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i) ha la rappresentanza legale in giudizio del Comune e promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - l) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - m) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - n) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico

sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

o) provvede ad effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

p) può, previa informativa al Consiglio Comunale, conferire a singoli o gruppi di consiglieri comunali, anche di minoranza, incarichi speciali, limitati nel tempo e nell'oggetto, con il compito di approfondire e riferire al consiglio nonché predisporre proposte deliberative in ordine alle problematiche relative all'incarico ricevuto;

q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art.65

Divieto d'incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e al Presidente del consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art.66

Assistenza processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti .

Art.67

Pari opportunità

1. Negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti è promossa l'applicazione del principio della pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.125.

TITOLO III

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 68

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e quelle dei cittadini diversamente abili promuovendone il concorso attivo nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. I Cittadini possono concorrere alla gestione di servizi comunali quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili sulla base di specifiche convenzioni e Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

3. Le modalità organizzative e di consultazione di tutte le forme associative saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART.69

I quartieri

1. Il territorio comunale si articola nei quartieri di cui al precedente art. 3.

2. Per "quartiere" si intende una parte del territorio comunale che abbia caratteristiche di omogeneità

urbanistica, storica, culturale e di tradizione.

3. In ogni quartiere possono essere nominati tre o più "referenti" con il compito di:
 - a) Rappresentare all'amministrazione comunale problematiche concernenti il quartiere stesso;
 - b) Esprimere pareri e formulare proposte all'amministrazione comunale inerenti decisioni che coinvolgono il territorio rappresentato;
 - c) Intraprendere iniziative secondo gli strumenti di partecipazione previsti dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Comunale approverà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, apposito regolamento che disciplini:
 - a) La partecipazione dei quartieri e dei suoi rappresentanti alle scelte amministrative dell'Ente;
 - b) Il reperimento delle risorse organizzative e strumentali.
5. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma, il Sindaco, mediante avviso pubblico, solleciterà l'inoltro di candidatura da parte di cittadini singoli associati. Il Sindaco nominerà una commissione composta da due consiglieri di maggioranza e due di minoranza con il compito di svolgere un'istruttoria e di indicare una rosa di nominativi dai quali il Sindaco stesso sceglierà quelli da proporre al Consiglio Comunale per la nomina .

Art. 70

Referendum consultivo cittadino

1. Il Comune di Mondragone promuove attraverso referendum consultivi, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione della città e il suo sviluppo sociale, economico e culturale.
2. Il Sindaco indice referendum consultivo quando lo richieda almeno il 5% degli elettori del Comune. Hanno diritto di partecipare tutti gli elettori del Comune.
3. Il Referendum consultivo può essere richiesto su argomenti inerenti i problemi della Città di competenza del Consiglio Comunale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti deliberativi, esclusi i casi seguenti:
 - a) norme statutarie;
 - b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) regolamenti interni per il funzionamento degli Organi Consiliari;
 - e) provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi, le assunzioni di mutui, l'emissione di prestiti;
 - f) espropriazioni per pubblica utilità;
 - g) bilancio;
 - h) mozione di sfiducia costruttiva.
4. Le norme di attuazione del Referendum consultivo cittadino sono stabilite in apposito regolamento.

Art.71

Referendum abrogativo

1. Su richiesta di un numero di elettori pari al 5% degli elettori residenti, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie, tariffarie e urbanistiche. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
3. La proposta di abrogazione si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art.72

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta di un numero di elettori pari al 5% degli elettori residenti, il Sindaco, sentita la commissione di cui al successivo comma 3, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese, eccettuati i casi di cui all'art. 70 comma 3.
2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
3. Una commissione proposta dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, e approvata in Consiglio Comunale, composta da sei membri di cui tre di maggioranza e tre di minoranza, più il Presidente del Consiglio, con previsione di sei supplenti, esamina l'istanza entro quindici giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con atti generali del Comune, non sia contrario a norme di legge ed ai principi contenuti nel T.U. adottato con D.Lgs. 267/2000 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente della Commissione consiliare lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.
4. Oltre ai casi previsti all'art. 70 comma 3, non è ammesso, in ogni caso, referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria, nonché in ordine a spese.
5. Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 73

Difensore Civico

1. Istituzione.

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità, dell'equità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Egli svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico. Il Regolamento è approvato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Requisiti.

Il Difensore Civico viene scelto mediante pubblico bando, fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che non ricoprano cariche elettive e che, per esperienza almeno decennale acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta e/o per titoli di studio conseguiti nell'ambito di materie giuridiche, politiche ed economiche, offrano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e di obiettività di giudizio.

3. Modalità di elezione.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale entro il termine di novanta giorni dal suo insediamento..

Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta. Il Consiglio Comunale eleggerà il Difensore Civico a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo le prime due votazioni infruttuose, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni, eleggerà il Difensore Civico a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di anticipata interruzione del mandato del Difensore, l'elezione si terrà entro novanta giorni dalla interruzione ed in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto.

Non possono essere eletti a Difensore Civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, gli amministratori e i funzionari dell'ASL, i membri delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
- c) i membri di Co.Re.Co. e delle loro sezioni;

- d) coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e nelle OO.SS., a qualunque livello;
- e) coloro che abbiano subito condanne penali relative ai reati di cui alla Legge 16/92;
- f) gli amministratori di enti, istituzioni o aziende dipendenti dal comune;
- g) coloro che hanno partecipato all'ultima tornata elettorale di qualunque livello istituzionale;
- h) coloro che abbiano un rapporto di parentela fino al terzo grado con il sindaco e i componenti della giunta in carica.

4. Compiti.

I compiti del Difensore Civico sono:

- L'attività di controllo contemplata dall'art. 127 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), nei casi contemplati dal comma 1 dello stesso articolo di legge;
- La predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale non vi abbia provveduto nel termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non provveda all'approvazione nei termini di legge dello schema predisposto dalla Giunta, lo stesso Difensore Civico provvede – con lettera notificata ai singoli consiglieri – ad assegnare al Consiglio Comunale un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso infruttuosamente il quale si sostituisce all'Organo consiliare nell'approvazione del bilancio, e ne dà contestualmente comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale;
- Il Difensore Civico ha, infine, il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'amministrazione comunale.

5. Prerogative.

Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena autonomia ed indipendenza dagli organi del comune. Il Difensore Civico ha, altresì, la facoltà di chiedere atti e notizie all'amministrazione interessata, di accedere agli uffici consultando la documentazione necessaria, di interloquire direttamente con i responsabili del servizio coinvolto. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ed è, a sua volta, tenuto al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

6. Attivazione.

L'attivazione dell'istituto del Difensore Civico è rimessa all'iniziativa del titolare del mandato o a quella del cittadino interessato, o a quella proveniente da associazioni sindacali e professionali riconosciute. Il Difensore Civico nella ipotesi in cui, in esito agli accertamenti ed alle indagini svolte, ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge agli organi rappresentativi dell'amministrazione sollecitando l'annullamento dell'atto lesivo o l'adozione di quello dovuto. Se il contenuto dell'atto adottato dall'ente si discostasse dai suggerimenti del Difensore Civico, l'Ente stesso è tenuto a fornire motivazione scritta. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa. Per casi di particolare importanza il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento relazione al Consiglio Comunale. La relazione annuale, o quelle straordinarie, sono iscritte all'o.d.g. nella prima seduta del Consiglio; quest'ultimo è tenuto a formalizzare le proprie decisioni in merito alle osservazioni e ai suggerimenti proposti, motivando gli eventuali diversi orientamenti.

7. Partecipazione alla vita degli organi.

Il Difensore Civico è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e, su richiesta, può prendere la parola, può essere invitato alla seduta della Giunta e in particolare a quelle nelle quali sono in discussione casi sollevati da lui stesso.

8. Pubblicità dell'attività.

Il Difensore Civico può rendere pubblici risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

9. Funzionalità.

Contestualmente alla nomina di Difensore Civico, la giunta allestirà un ufficio alle dirette dipendenze del titolare della carica; lo stesso fisserà un orario di apertura al pubblico e concorderà con la giunta quanto

altro necessario alla funzionalità dell'ufficio.

10. Status.

Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Prima di iniziare la propria attività presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini nel rispetto delle leggi".

11. Scadenza.

Il mandato di Difensore Civico termina per scadenza naturale, per dimissioni, per decadenza o per revoca. La scadenza naturale si ha al termine della durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto. La decadenza si ha per sopravvenuti motivi di incompatibilità. La revoca può aversi per gravi o ripetute violazioni di leggi o per accertata e manifesta inefficienza; la mozione di sfiducia, per essere approvata, ha bisogno del voto favorevole dei due terzi di componenti del Consiglio. Dopo due votazioni infruttuose, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.74

Regolamentazione per le Consultazioni Popolari

1. Petizioni

- Tutti i cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. La petizione deve contenere le indicazioni delle generalità dei soggetti presentatori e le firme in calce devono essere autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali come previsto dalle disposizioni vigenti. Le petizioni, non condizionate alla formulazione di progetti articolati, devono essere supportate da univoca ed adeguata motivazione in ordine alle finalità di pubblico interesse perseguite. Non sono ammesse richieste destinate ad incidere, positivamente o negativamente, nella sfera del soggetto.
- Le petizioni sono proposte al Sindaco, alla Giunta o al Presidente del Consiglio Comunale.
- Per le petizioni proposte al Sindaco o alla Giunta si dovrà fornire risposta scritta al primo firmatario entro trenta giorni.
- Le petizioni rivolte al Presidente del Consiglio comunale devono essere sottoscritte da almeno 300 firmatari e da questi indirizzate alla Commissione consiliare prevista dall'art. 72 comma 3 del presente Statuto, così come disciplinata dal regolamento attuativo in tema di referendum, che entro dieci giorni dal ricevimento si esprime sulla ammissibilità della petizione dandone comunicazione al primo firmatario ed al Sindaco. Il Consiglio Comunale, acquisita l'istruttoria delle aree competenti e i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, esamina e si pronuncia in merito alla petizione dandone comunicazione al primo firmatario entro sessanta giorni dalla presentazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica del Messo comunale.
- La medesima petizione non può essere ripresentata prima di dodici mesi trascorsi dalla originaria presentazione.

2. Sondaggi

Il Consiglio Comunale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali in carica, può deliberare di fare svolgere sondaggi d'opinione utilizzando società specializzate o altri strumenti utili allo scopo. Il Consiglio Comunale delibera l'oggetto del sondaggio, i modi e i tempi di realizzazione con la relativa previsione di spesa.

Art. 75

Consulte di settore e Forum giovanile

1. Sono istituiti il Forum giovanile e le seguenti Consulte di settore: Sport, Economia e Lavoro, Cultura ed Istruzione, Ambiente e qualità della vita, Volontariato, Handicap, Anziani, Pari Opportunità.
2. Le Consulte di settore dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.

3. Alle Consulte di settore e al Forum giovanile sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a) emissioni di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale;
- b) emissioni di rilievi, raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune. I rilievi, le raccomandazioni e le proposte, sono attivati per iniziativa autonoma delle Consulte e del Forum giovanile;
- c) verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall'Amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta.

4. Il controllo e la verifica possono essere attivati sia per iniziativa autonoma delle Consulte o del Forum, sia a seguito di richiesta degli organi dell'Amministrazione competenti e si esercitano sulle attività e sull'andamento dei servizi.

Art. 76

Funzionamento delle Consulte di settore e del Forum Giovanile

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, formalmente costituite, operanti nei settori di competenza delle Consulte e del Forum giovanile. L'Albo è redatto, a cura del Comune, a seguito di apposito censimento dei diversi settori di attività delle Consulte. Nella fase istitutiva l'Albo è approvato con deliberazione della Giunta Comunale. Nuove iscrizioni, o cancellazioni, sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Le Associazioni iscritte all'Albo, acquisiscono il diritto di essere invitate alle assemblee delle Associazioni convocate dalle Consulte o dall'Amministrazione comunale; potranno ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività organizzate dalle stesse, purché le stesse rientrino nella programmazione predisposta dall'Ente o con essa coordinate.

2. I pareri richiesti alle Consulte, da parte degli organi dell'Amministrazione comunale, debbono essere a questa rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi. Trascorsi tali termini, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad operare a prescindere da questo.

3. La richiesta del parere, da parte degli organi dell'Amministrazione comunale, ha carattere obbligatorio nei seguenti casi:

- a) Regolamenti comunali relativi alle attività e al funzionamento dei servizi che rientrano nei settori delle singole Consulte o del Forum giovanile;
- b) investimenti riguardanti settori di competenza delle singole Consulte o del Forum giovanile;
- c) convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi nei settori di competenza delle singole Consulte o del Forum giovanile;
- d) deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso degli impianti e delle attrezzature relative ai settori di competenza delle Consulte o del Forum giovanile.

4. E' fatto obbligo, a ciascuna Consulta e al Forum giovanile, di convocare l'assemblea delle Associazioni di settore, iscritte all'albo di cui al precedente comma 1 almeno una volta l'anno.

5. Tutti i pareri, le proposte, le raccomandazioni e i rilievi emessi dalle Consulte o dal Forum, nonché i verbali delle Assemblee di cui al precedente comma 4, debbono essere trasmessi al Sindaco per il successivo inoltrare agli organi dell'Amministrazione comunale competenti, i quali hanno l'obbligo di comunicare alle Consulte le determinazioni conseguentemente adottate.

6. I pareri, le proposte, le raccomandazioni e i rilievi emessi da ciascuna Consulta o dal Forum, nonché le determinazioni dell'Amministrazione comunale conseguenti, debbono essere, a cura del Comune o del Forum, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Comune.

7. Le Consulte e il Forum possono richiedere di avvalersi della collaborazione di tecnici o esperti interni ed esterni all'Amministrazione comunale. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Consulta indicato dal Presidente che assiste alle riunioni delle Consulte o del Forum e ne redige il verbale.

8. Ciascun componente delle Consulte e del Forum ha diritto di prendere visione degli atti dell'Amministrazione comunale, relativi al proprio settore di competenza, con le stesse modalità con cui tale diritto può essere esercitato dai Consiglieri comunali, secondo le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

9. Le Consulte di settore sono costituite con deliberazione del Consiglio Comunale, e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha istituite. Il Forum giovanile ed i suoi organi durano in carica due anni.

10. Il Consiglio e la Giunta Comunale hanno la facoltà di convocare l'assemblea delle singole Consulte e del Forum quando lo ritengano necessario. La Giunta Comunale convoca annualmente ciascuna Consulta ed il Forum Giovanile per discutere circa la programmazione annuale dei diversi settori di competenza delle Consulte e del Forum.

11. Per la validità delle sedute delle Consulte e del Forum è necessaria la presenza di almeno la metà dei loro componenti, in prima convocazione e di almeno 1/4 dei componenti, in seconda convocazione. I rappresentanti dell'Amministrazione comunale, membri delle Consulte di settore e del Forum giovanile, in occasione delle riunioni di detti organismi, possono intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 77

Operatività del Forum e delle Consulte

1. Per gli aspetti di struttura ed operatività del Forum giovanile e delle singole Consulte di settore si rinvia ai relativi regolamenti.

Art. 78

Pro-LoCo

1. Il Comune riconosce all'Associazione cittadina della Pro-LoCo il ruolo di strumento di base per la promozione dell'attività turistica e per il recupero e conservazione delle tradizioni locali in tutti i suoi aspetti.

2. Tale riconoscimento comporterà la formale determinazione da parte della Pro-LoCo che del suo organismo direttivo facciano parte di diritto due rappresentanti nominati, con voto limitato, dal Consiglio Comunale, di cui uno per la minoranza.

3. Il Comune, per favorire la promozione dell'attività della Pro-LoCo, concede a detta Associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, da erogare in un'unica soluzione o anche in più rate durante l'anno. Il contributo sarà corrisposto dopo il parere dell'Amministrazione Comunale sul programma delle attività previste nell'anno, nonché sul preventivo di spesa della Pro-LoCo entro i limiti di scadenza della formulazione del bilancio di previsione. Entro lo stesso termine la Pro-LoCo dovrà far pervenire una relazione sull'attività svolta ed un consuntivo dell'esercizio precedente.

4. Il Comune aderisce al consorzio fra Pro-LoCo della zona costituito con le modalità previste dalla Legge Regionale.

Art.79

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto a sviluppare la coscienza civica dei cittadini, al fine di favorire una idonea crescita socio - culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la Comunità, viene istituito il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

2. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti del Consiglio Comunale della Città, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa ed, in particolar modo, le varie esigenze e le istanze che pervengano dal mondo giovanile.

3. Le modalità di elezione e svolgimento delle funzioni vengono disciplinate da apposito regolamento.

Art.80

Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e dall'art. 10 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e dalle norme del

presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento .

Art. 81

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia necessario ed opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la Conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI PUBBLICI SERVIZI

Art. 82

Principi Ispiratori dell'Organizzazione Amministrativa

1. Il Comune assume e promuove una cultura organizzativa ispirata alla programmazione, basata sul corretto equilibrio tra bisogni e risorse, sul corretto bilanciamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, su un efficace sistema di controlli interni e rendicontazione esterna. Accresce i livelli di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, migliorando le modalità gestionali e la qualità dei servizi erogati in relazione alle risorse possedute.

Art. 83

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, organo burocratico, dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Segretario oltre ai compiti previsti dalla legge nel rispetto delle direttive del Sindaco, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli incaricati della dirigenza e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa, ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 84

Incaricati della Dirigenza

1. Gli incaricati della dirigenza del Comune sono responsabili della gestione dei servizi alla quale sono preposti e dei relativi risultati conseguiti. Gli atti degli incaricati della dirigenza, sia di amministrazione che di gestione, non sono soggetti al controllo esterno di legittimità.
2. Agli incaricati della dirigenza sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Ente tra cui in particolare:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 85

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, in alternativa può attribuire la funzione di Direttore Generale al Segretario Generale in servizio.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. Sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
4. Al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsti dall'art.197, comma 2 lett. a) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art.169 dello stesso Testo Unico.
5. Al Direttore Generale compete altresì quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 86

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 del presente articolo, disciplina con il regolamento quanto di seguito:
 - a) il personale e la relativa dotazione organica;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, articolandoli per aree di attività e funzioni omogenee in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione secondo i principi della professionalità, responsabilità e flessibilità ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - c) le modalità, i requisiti di accesso e modalità, le procedure concorsuali. la valutazione dei titoli ed esami;
 - d) le responsabilità, le inadempienze, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.
2. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
 - Esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza proprio di ogni attività pubblica;
 - Organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio di strumenti innovativi;
 - Avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
 - Istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
 - Responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro,
 - Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, o degli incaricati della dirigenza o di qualifiche di alte specializzazioni può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalle qualifiche da ricoprire.

TITOLO V

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 87

La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato, un Collegio di Revisori composto da tre componenti con durata triennale secondo le modalità previste dall'art. 234 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, i principi informativi dell'attività del Collegio, i casi di decadenza e sostituzione, le funzioni di collaborazione e refferto al Consiglio Comunale e tutte le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il compenso per i revisori è conforme alle tariffe determinate dalla normativa vigente.

Art.88

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, è istituito il Servizio di Controllo Interno.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le finalità, la funzione e le modalità applicative del Servizio di Controllo Interno.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 89

Modifiche dello Statuto

1. Hanno facoltà di iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta e qualsiasi Consigliere Comunale.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria non può essere presentata nell'ultimo semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale, salvo che non sia richiesta dai due terzi del Consiglio.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.

Art.90

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente.
2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore e dispone l'invio al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Comune pubblica il presente Statuto nelle forme di legge.